Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora porrò ai voti la proposta della Commissione, che formerebbe il quinto comma dell'articolo 3, e che è così concepita:

« Le riduzioni d'imposta ammesse in ordine alla presente legge, resteranno a carico della provincia, tenuto fermo il rispettivo contingente d'imposta fondiaria... »

MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Durante la votazione non posso lasciarla parlare.

MORINI. Per un emendamento.

PRESIDENTE. Doveva presentarlo prima.

MORINI. Quando?

PRESIDENTE. Vuole che ammetta un emendamento mentre si vota?

MORINI. Mi perdoni: se ho torto, tacerò; ma mi pare che, a termini del regolamento, io possa fare un'aggiunta alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Morini, permetta. Dal momento che è cominciata la votazione, ella non può più fare alcuna proposta. Ora la votazione è cominciata, poichè fu già respinta la proposta dell'onorevole Valerio, e stavo leggendo quella della Giunta per porla ai voti. Ella avrebbe dovuto presentare prima la sua proposta.

MORINI. Mi riservo di farla dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti la proposta complessiva, cioè la prima parte della proposta Valerio, che fu accettata, e la seconda parte della Commissione, che formano una sola disposizione in aggiunta all'articolo 3.

(È approvata.)

Ora veniamo all'articolo 6, cui era rimasta la discussione.

« Art. 6. Il prefetto, intesa la Commissione e sul parere della deputazione provinciale, ed ordinati, ove occorrano, complementi d'inchiesta, statuirà con apposito decreto sullo stato delle terre sottoposte a vincolo. Contro il decreto gl'interessati possono ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, fatte, ove occorrano, le opportune indagini, inteso il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, statuirà definitivamente.

« Il termine a produrre il reclamo è fissato a mesi due dalla data della comunicazione del decreto del prefetto. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Alli-Maccarani.

Ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Non mi propongo di fare un discorso e non esporrò che poche idee. L'articolo 6 dà al prefetto la facoltà di decretare sullo stato delle terre sottoposte a vincolo. Intendo che, di fronte ad un ordinamento che interessa il paese in generale, debba intervenire l'autorità governativa. Ma rifletto per altro che queste disposizioni sul regime forestale, se si attengono all'interesse generale, egualmente e più direttamente colpiscono gl'interessi particolari di ciascuna provincia. Ond'è che mi pare che per questa prima ragione l'intervento diretto, autoritativo della rappresentanza legittima della provincia sia logico e si debba ammettere.

Di più, signori, noi ci siamo persuasi in tutti i nostri ordinamenti del bisogno della magistratura collettiva anche in fatto di amministrazione. Vediamo come la tutela dei comuni e delle opere pie sia affidata alle deputazioni provinciali. Quindi non capisco perchè non debba la deputazione provinciale intervenire col prefetto a decidere, come per gli affari di tutela dei comuni e delle opere pie, così pure sugli affari che concernono lo stato delle terre da sottoporsi a vincolo forestale. La deputazione provinciale è quella magistratura che dà più garanzia agl' interessati, sia perchè i componenti di essa sono magistrati i quali provengono dall'elezione di secondo grado, sia perchè in generale vi funzionano persone competentissime sulla materia.

Quando si deve stabilire sulle terre sottoposte a vincolo, è necessario che vi sia nella magistratura che decide la parte legale e la parte che conosce i bisogni amministrativi del paese. Ora, generalmente le deputazioni provinciali si compongono appunto di cittadini scelti, una parte dei quali è versata nelle materie legali e quasi tutti conoscono benissimo l'amministrazione rurale ed economica; ond'è che nella deputazione provinciale troviamo gli elementi più competenti perchè sieno bene decise le questioni sullo stato dei terreni.

D'altronde l'interesse generale è ben tutelato ognorachè al prefetto, se crede che siano lesi gl'interessi generali, rimane il diritto di appellare al Ministero di agricoltura e commercio.

Dunque in ultima analisi se è il Governo che interviene direttamente in appello, ragion vuole che nella prima cognizione dell'affare intervenga la deputazione provinciale, la quale conosce meglio gl'interessi locali. Costituiti questi due gradi di competenza avremo una magistratura competente, illuminata, quanto all'interesse generale, dalla autorità del prefetto, e così ci avvieremo a quell'ordinamento economico a cui il nostro regime amministrativo accenna pure di avanzare. Se le provincie devono avere finalmente ragioni di essere, conviene che ottengano la loro autonomia amministrativa, e allora soltanto costituiranno un vero ente.

Egli era a questo oggetto appunto che io aveva sottoposta la mia idea all'onorevole relatore, ed ora su questo mio proposito insisto acciocchè l'articolo sesto sia redatto così: